

LINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

PREVISTA DALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 132/2014, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 162/2014

Il decreto legge 132/14 convertito nella L. 162/14 ha introdotto la disciplina della negoziazione assistita in materia familiare, ossia la possibilità di soluzioni consensuali in caso di separazioni personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Tale normativa prevede l'intervento principale del Procuratore della Repubblica attraverso due tipologie di provvedimenti : **il rilascio di nullaosta**, nel caso in cui non vi siano "figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, o **il rilascio di autorizzazione**, nel caso *vi siano* figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti e l'intervento solo eventuale del Presidente del Tribunale, in caso di rigetto della richiesta di autorizzazione.

La finalità dell'istituto è quella di giungere ad una definizione rapida e snella dei procedimenti attinenti ai rapporti tra coniugi e di operare un alleggerimento della materia del contendere in campo familiare presso i Tribunali Civili.

Premesso quanto sopra si rende necessario dettare delle linee guida in tale materia, che possano indirizzare e facilitare l'attività di avvocati, di magistrati incaricati e del personale amministrativo .

La fase preliminare della negoziazione assistita prevede la formazione da parte dei difensori, uno diverso per parte, di una convenzione e di un accordo .

Di seguito si indicheranno i contenuti obbligatori di tali atti, sui quali verrà posto il controllo del Procuratore della Repubblica .

ACCORDO

Contenuti obbligatori in assenza di figli o con figli economicamente autosufficienti (NULLA OSTA)

- Assistenza di almeno un avvocato per parte
- Dare atto del tentativo di conciliazione
- Informare della possibilità di esperire la mediazione familiare
- Sottoscrizione delle parti
- Dichiarazione degli avvocati che l'accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art.5 L.162/2014)
- Sottoscrizione avvocati e certificazione dell'autografia delle firme
- Nel caso di trasferimenti immobiliari occorre inserire che gli stessi siano funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale; in tal modo sarà possibile ottenere l'esenzione fiscale, come affermato dalla Risoluzione n.65/F del 16.7.2015 dell' Agenzia delle Entrate Direzione Centrale normativa

ELENCO DEGLI ATTI E DOCUMENTI DA DEPOSITARE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA (NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONE)

- 2 originali dell'accordo
- 1 originale della convenzione
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con relative annotazioni
- Certificati anagrafici di residenza
- Stato di famiglia
- Dichiarazione dei redditi dei coniugi relativa agli ultimi tre anni (in caso di mancanza di redditi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con allegata copia del documento di identità)
- In caso di presenza di figli economicamente autosufficienti copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, o altro documento che certifichi la percezione di un reddito proprio sufficiente al sostentamento
- Certificazione sanitaria relativa a figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave

DEPOSITO DELL'ACCORDO, RITIRO E TRASMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

L'accordo di soluzione consensuale di *separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio*, va depositato, unitamente alla documentazione allegata, presso l'ufficio preposto al servizio della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Viterbo, Via G. Falcone e P. Borsellino n. 41, piano II

E' consentito il deposito dell'accordo e relativa documentazione ed il ritiro di nulla osta/autorizzazione ad un solo avvocato purché munito di delega

L'adempimento relativo alla trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché espressamente indicato (cfr. Circolare n.6/2015 Ministero dell'Interno)

I tempi di evasione delle istanze presentate variano dai 3 ai 7 giorni lavorativi